



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 39 del 31/07/2023

Oggetto: Regolamento Tariffa Corrispettiva - Integrazioni e modifiche.

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 17:38 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Maurizio Venier, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori: CIPOLLINI ANTONELLA, GURGONE MICHELE, CIERVO SIMONE.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, con l'intervento, al momento della sua votazione, di:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	VENIER MAURIZIO	Presidente del Consiglio	X	
3	BRUZZANI ALBERTO	Consigliere anziano	X	
4	CIPOLLINI ANTONELLA	Consigliere	X	
5	LEPORI FABRIZIO	Consigliere	X	
6	GOTI ALESSANDRA	Consigliere		X
7	GURGONE MICHELE	Consigliere	X	
8	MACCIONI SIMONE	Consigliere	X	
9	ROMANI FLAVIO	Consigliere	X	
10	BERNAVA CARLO	Consigliere	X	
11	PERONE GIOVANNA	Consigliere	X	
12	MIGNANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
13	SATTI LORENZO	Consigliere		X
14	MOCERI MICHELE	Consigliere		X
15	MONTANA LUIGI	Consigliere		X
16	CIERVO SIMONE	Consigliere	X	
17	MINEO ROBERTO	Consigliere	X	
			13	4

Partecipa alla seduta Marco Fattorini, Segretario Generale del Comune.

Sono presenti inoltre, gli Assessori: CRISCI ARCANGELO, ROVIEZZO LIBERO, SINIMBERGHI ELENA, D'OTO ROBERTA, MARRACCINI MONICA.

Oggetto: Regolamento Tariffa Corrispettiva - Integrazioni e modifiche.

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale audio della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Marraccini;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Mineo, Perone, Ciervo e dell'Assessore Marraccini;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 31/10/2022 è stata istituita la Tariffa Corrispettiva;

VISTA la deliberazione n. 18 del 23.09.2022 con la quale l'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro ha preso atto che i Comuni di Borgo San Lorenzo, Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Scarperia e San Piero e Vinci hanno manifestato la volontà di adottare la Tariffa Corrispettiva a partire dal 01.01.2023, e ha approvato lo schema di Regolamento per la Tariffa Corrispettiva, lo schema di Regolamento del servizio di gestione rifiuti e lo schema di Carta della Qualità;

VISTA la deliberazione n. 20 del 21.12.2022 con la quale l'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) formato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, e Vinci e il Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n.1;

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.03.2023 con la quale l'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro ha approvato un'istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria per il neocostituito ambito tariffario sovracomunale n. 1 e il comune di Lastra a Signa per le annualità 2023-2025;

RICORDATO che con deliberazione n. 55 in data 29/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché l'adesione all'ambito tariffario sovracomunale;

RICORDATO che la quota fissa articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica è determinata per ogni annualità nella delibera dell'Autorità n. 1/2023, secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999;

RICORDATO che la quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

RICORDATO che il Regolamento è stato elaborato sulla base delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 116/2020, che ha determinato modifiche sia alla classificazione dei rifiuti, sia, in termini di riduzione, alla superficie assoggettata al prelievo tariffario per la riconosciuta facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico;

RICORDATO che il gettito annuo della tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come determinati annualmente nel Piano Finanziario, di cui all'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013;

RICORDATO che nel caso di ambiti tariffari sovracomunali ARERA pone in capo agli Enti di gestione dell'ambito la competenza a deliberare le tariffe e le aliquote della Tariffa corrispettiva, secondo quanto disposto dall'art. 238, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006;

RICORDATO che la potestà regolamentare in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti è attribuita ai Comuni e pertanto, anche nel caso di ambito tariffario sovracomunale lo stesso Regolamento tariffario deve essere approvato da tutti comuni che lo compongono secondo quanto indicato all'art. 1 comma 668, della L. n. 147/2013;

CONSIDERATO che l'art. 43 comma 11 del D.L. n. 50/2022 prevede l'aggiunta all'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L., n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L., n. 15/2022, del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

VISTA la comunicazione con cui ALIA Servizi Ambientali SpA, concessionario del servizio di gestione dei rifiuti, ha trasmesso le tariffe anno 2023 per gli utenti dell'ATS 1, distinte in utenze domestiche e utenze non domestiche, predisposte secondo il modello gestionale della tariffa corrispettiva definito nel regolamento tariffario secondo il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti;

TENUTO CONTO che il gruppo di lavoro formato dagli amministratori dei vari comuni che hanno deciso di aderire all'ambito sovracomunale, ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento approvato con la suddetta delibera C.C. n. 55 del 29/12/2022, come sotto indicato;

- di procedere all'inserimento nell'art. 1 dello Schema di regolamento tariffario per il termine "pertinenza" la seguente definizione: *"pertinenze: sono locali a servizio durevole dell'utenza che hanno dimensione ridotta rispetto all'immobile a cui ineriscono"*.
- di procedere alla sostituzione al comma 1 dell'art. 15 dello Schema di regolamento tariffario delle parole *"del contenitore più piccolo"* con *"dei contenitori"*;

- di procedere alla sostituzione al comma 2 dell'art. 18 dello Schema di regolamento di cui alla deliberazione n. 18/2022, delle parole "*del contenitore*" con le parole "*dei contenitori*" e all'inserimento nello stesso articolo del seguente comma:
 - "*3. Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo indifferenziato (Rui) attribuito alle utenze non domestiche con sospensione o chiusura delle attività nell'anno solare per un periodo non inferiore a 90 gg consecutivi è determinato in un numero di svuotamenti o conferimenti annui pari a due svuotamenti dei contenitori per il rifiuto urbano indifferenziato in dotazione, per ogni mese di apertura nell'anno. A tal fine queste utenze dovranno dichiarare al momento dell'iscrizione alla tariffa corrispettiva e successivamente entro 30 giorni dalla fine del periodo di attività di ogni anno, se già iscritti, il numero di mensilità di apertura*".
- di procedere all'inserimento in coda al comma 8 dell'art. 29 dello Schema di regolamento di cui alla deliberazione n. 18/2022, del seguente paragrafo: "*Le utenze non domestiche che svolgono servizi alla persona o sanitari che ospitano persone in condizioni di disagio sanitario (RSA, ospedali, ecc.), possono fare richiesta al gestore affinché ai fini del calcolo della tariffa non venga conteggiata la quota di rifiuti indifferenziati relativa ai rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP) purché raccolta separatamente. La richiesta deve essere motivata dalla sussistenza della situazione di disagio per i propri ospiti e deve essere corredata dell'idonea documentazione a comprova.*"
- di procedere all'inserimento all'art. 29 dello Schema di regolamento di cui alla deliberazione n. 18/2022, del seguente comma:
 - – "*15. Le utenze non domestiche con locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, sono soggette a riduzione della parte fissa della tariffa per una percentuale commisurata al periodo di chiusura.*";
- di procedere all'inserimento all'art. 32, comma 1, dello Schema di regolamento di cui alla deliberazione n. 18/2022, dopo le parole "dieci giorni lavorativi" della frase "*dalla conferma da parte del gestore*";
- di modificare le descrizioni delle categorie di utenze non domestiche 8.1, 8.2 e 31, nella tabella allegata allo Schema di regolamento tariffario nel modo seguente:
 - 33 (già 8.1) *Agriturismi senza ristorante*;
 - 34 (già 8.2) *Bed & Breakfast, affittacamere, residence senza ristorante*;
 - 31 *Agriturismi, affittacamere, residence con ristorante*;

PRESO ATTO che tali modifiche sono state approvate dall'assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 7/2023 del 12/07/2023, contestualmente all'attribuzione per l'annualità 2023 alle utenze domestiche di una quota della parte fissa pari al 60% e del 52% per la parte variabile così come riportato nella Tabella A.1 dell'Allegato A della suddetta delibera;

PRESO ATTO dei valori unitari (espressi in euro/m²) della parte fissa e dei valori unitari per svuotamento (espressi in euro/l) per le diverse tipologie di utenze domestiche e non domestiche, così come determinati sulla base della modifica delle quote per la parte fissa e per la parte variabile attribuite alle utenze domestiche ed indicati nelle Tabelle A.2 e A.3 dell'Allegato A della deliberazione n. 7/2023 del 12/07/2023;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 13
assenti	n. 4
votanti	n. 13
favorevoli	n. 10
contrari	n. --
astenuti	n. 3 (Mignano, Mineo e Ciervo)

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** di quanto stabilito dall’Autorità con la deliberazione n. 7/2023 ai punti 1-7 e delle conseguenti modifiche del Regolamento tariffario;

2. **DI APPROVARE** l’introduzione nel proprio Regolamento tariffario, delle modifiche stabilite dall’Autorità con la delibera di cui al precedente punto 1, approvando contestualmente il regolamento così modificato:

- di procedere all’inserimento nell’art. 1 dello Schema di regolamento tariffario per il termine “pertinenza” la seguente definizione: *“pertinenze: sono locali a servizio durevole dell’utenza che hanno dimensione ridotta rispetto all’immobile a cui ineriscono”*.
- di procedere alla sostituzione al comma 1 dell’art. 15 dello Schema di regolamento tariffario delle parole *“del contenitore più piccolo”* con *“dei contenitori”*;
- di procedere alla sostituzione al comma 2 dell’art. 18 dello Schema di regolamento di cui alla deliberazione n. 18/2022, delle parole *“del contenitore”* con le parole *“dei contenitori”* e all’inserimento nello stesso articolo del seguente comma:
– *“3. Il quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo indifferenziato (Rui) attribuito alle utenze non domestiche con sospensione o chiusura delle attività nell’anno solare per un periodo non inferiore a 90 gg consecutivi è determinato in un numero di svuotamenti o conferimenti annui pari a due svuotamenti dei contenitori per il*

rifiuto urbano indifferenziato in dotazione, per ogni mese di apertura nell'anno. A tal fine queste utenze dovranno dichiarare al momento dell'iscrizione alla tariffa corrispettiva e successivamente entro 30 giorni dalla fine del periodo di attività di ogni anno, se già iscritti, il numero di mensilità di apertura”.

- di procedere all'inserimento in coda al comma 8 dell'art. 29 dello Schema di regolamento di cui alla deliberazione n. 18/2022, del seguente paragrafo: *“Le utenze non domestiche che svolgono servizi alla persona o sanitari che ospitano persone in condizioni di disagio sanitario (RSA, ospedali, ecc.), possono fare richiesta al gestore affinché ai fini del calcolo della tariffa non venga conteggiata la quota di rifiuti indifferenziati relativa ai rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP) purché raccolta separatamente. La richiesta deve essere motivata dalla sussistenza della situazione di disagio per i propri ospiti e deve essere corredata dell'idonea documentazione a comprova.”*
- di procedere all'inserimento all'art. 29 dello Schema di regolamento di cui alla deliberazione n. 18/2022, del seguente comma:
 - *“15. Le utenze non domestiche con locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, sono soggette a riduzione della parte fissa della tariffa per una percentuale commisurata al periodo di chiusura.”;*
- di procedere all'inserimento all'art. 32, comma 1, dello Schema di regolamento di cui alla deliberazione n. 18/2022, dopo le parole “dieci giorni lavorativi” della frase *“dalla conferma da parte del gestore”;*
- di modificare le descrizioni delle categorie di utenze non domestiche 8.1, 8.2 e 31, nella tabella allegata allo Schema di regolamento tariffario nel modo seguente:
 - 33 (già 8.1) *Agriturismi senza ristorante;*
 - 34 (già 8.2) *Bed & Breakfast, affittacamere, residence senza ristorante;*
 - 31 *Agriturismi, affittacamere, residence con ristorante;*

3. DI PRENDERE ATTO della modifica dei valori delle quote fissa e variabile attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche dell'ATS 1 già definiti e descritti nelle tabelle di cui Allegato A della deliberazione n. 1/2023;

4. DI PRENDERE ATTO dell'attribuzione per l'annualità 2023 alle utenze domestiche di una quota della parte fissa pari al 60% e del 52% per la parte variabile così come riportato nella Tabella A.1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 7/2023;

5. DI PRENDERE ATTO dei valori unitari (espressi in euro/m²) della parte fissa e dei valori unitari per svuotamento (espressi in euro/l) per le diverse tipologie di utenze domestiche e non domestiche, così come determinati sulla base della modifica delle quote per la parte fissa e per la parte variabile attribuite alle utenze domestiche ed indicati nelle Tabelle A.2 e A.3 dell'Allegato A della deliberazione n. 7/2023 del 12/07/2023;

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARIC e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 13
assenti	n. 4
votanti	n. 13
favorevoli	n. 10
contrari	n. --
astenuti	n. 3 (Mignano, Mineo e Ciervo)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente
Maurizio Venier

Il Segretario Generale
Marco Fattorini